



Istituto Comprensivo “ Padre R. Baranzano ”

13037 SERRAVALLE SESIA (VC)

P.zza I Maggio, 2

Indirizzo di PEC: VCIC81300L@pec.istruzione.it, E mail: VCIC81300L@istruzione.it;

sito: www.icserravalle.edu.it

Tel +39 0163 450106 C.F. 91011950028

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI
ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettera a) del D.I. 129/2018

Approvato dal Consiglio di Istituto il 29 ottobre 2019 con delibera n. 7
Modificato dal Consiglio di Istituto il 28 novembre 2022 con delibera n. 4

II CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, co. 2, lettera a) e dall'art. 55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,

Adotta il presente regolamento.

Art. 1 – Premesse e finalità

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. n. 129/2018, le istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal regolamento stesso e dalla normativa vigente. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono espletare procedure di affidamento in forma associata o mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti.

Ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.I. 129/2018, il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'art. 45.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.I. 129/2018, al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro.

Il presente Regolamento contiene pertanto la disciplina dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro.

Le stesse tipologie di affidamenti il cui valore sia inferiore a 10.000,00 euro restano, invece, direttamente regolate dalla disciplina generale nazionale e comunitaria, con particolare riferimento all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto) e alle Linee Guida dell'ANAC in materia. A tali affidamenti si applicano i medesimi principi di cui al successivo art. 2 del presente regolamento.

Art. 2 – Principi

Nello svolgimento dell'attività negoziale l'Istituzione Scolastica – stazione appaltante osserva i principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, la stazione appaltante rispetta, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 dello stesso decreto e dell'art. 4 del presente regolamento avvengono anche nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Nell'applicazione del principio di rotazione, il dirigente scolastico tiene conto dei suddetti criteri nonché delle specifiche caratteristiche del bene, servizio o lavoro richiesto. In tal senso, a titolo esemplificativo, può tenersi conto del carattere di sostanziale infungibilità del bene o servizio, anche in termini di costi di gestione da sostenere nel cambio, e del valore che può assumere la continuità nello svolgimento di particolari servizi, come quello dell'assistenza specialistica/educativa agli alunni con disabilità, compreso nell'allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 "CPV 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili", cui si applica l'art. 142 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso del candidato già invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, la motivazione circa l'affidamento o il reinvio deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 3 - Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale

L'attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento è svolta dal dirigente scolastico in attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto del regolamento stesso.

Il dirigente scolastico adotta la determina a contrarre di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e, salvo diversa indicazione contenuta nella determina stessa, svolge la funzione di responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.

Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese di cui all'art. 21 del D.I. n. 129/2018.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Il Consiglio d'istituto delibera in ordine alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito.

Il Consiglio d'istituto delibera altresì sui contratti di durata pluriennale (art. 45, co. 1, lett. d) del D.I. 129/2018).

Durante la fase dell'esecuzione, successiva all'individuazione dell'aggiudicatario, nel caso in cui vi siano inadempienze di quest'ultimo o emergano criticità nella convenienza economica tali da far venire meno l'interesse pubblico dell'Amministrazione, il dirigente scolastico può recedere, rinunciare o transigere.

È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. Con specifico regolamento, approvato dal Consiglio d'istituto, vengono determinati criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129/2018.

Art. 4 - Soglie di rilevanza comunitaria e calcolo del valore stimato degli appalti

Nella individuazione della procedura ad utilizzare per gli affidamenti si tiene conto delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare:

a) euro 5.225.000 (rideterminata in euro 5.548.000 dal 01/01/2018) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; ai fini del presente regolamento si considera comunque la soglia di euro 1.000.000;

b) euro 135.000 (rideterminata in euro 144.000 dal 01/01/2018) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi;

c) euro 209.000 (rideterminata in euro 221.000 dal 01/01/2018) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Per le specifiche modalità di calcolo si richiama l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Salvo in caso in cui sia diversamente indicato, tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto di IVA.

Art. 5 - Strumenti di acquisto e di negoziazione negli affidamenti sotto soglia

Salva l'osservanza delle linee guida e degli schemi di atti di gara eventualmente contenuti in direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 43,

comma 7, del D.I. 129/2018, le modalità di approvvigionamento rispettano la seguente sequenza:

a) utilizzo delle convenzioni-quadro presenti sul portale CONSIP S.p.A. per qualunque categoria merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica merceologia richiesta dalla stazione appaltante e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno (art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012);

b) in assenza di convenzioni quadro presenti su CONSIP S.p.A. o in presenza di convenzioni quadro attive ma inadeguate a soddisfare il proprio fabbisogno, l'Istituzione Scolastica può rifornirsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da CONSIP S.p.A.. In alternativa è possibile attivare le procedure di acquisto fuori dal MePA, dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

c) per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, l'Istituzione Scolastica osserva l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si trova la sede dell'Istituzione Scolastica, con facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche, come peraltro confermato dall'art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017).

Art. 6 – Procedure di individuazione del contraente negli affidamenti sotto soglia

Fermo restando che gli affidamenti fino a euro 10.000 non sono oggetto del presente regolamento, l'Istituzione Scolastica procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 10.000 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (art. 4 del presente regolamento) secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo l'obbligo di adesione ad eventuali convenzione-quadro presenti sul portale CONSIP S.p.A.

a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:

Nel caso di acquisti fuori MePa: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, ai sensi dell'art.36, co. 2, **lettera a)** D.Lgs. 50/2016 come novellato dal D.Lgs. 56/2017.

Nel caso di acquisti di beni o servizi sul MePa, le modalità di acquisto sono:

- ordine diretto (OdA) che prevede l'acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'attivazione di una Convenzione o dell'abilitazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal sistema.

- trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico operatore economico.

L'operatore economico, in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., può essere individuato direttamente con provvedimento del dirigente scolastico, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Resta ferma la possibilità del dirigente scolastico di svolgere indagini di mercato informali tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePA o mediante richiesta di preventivi rivolta a due o più ditte e altresì, se del caso, quella di svolgere una procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) di cui al successivo punto b) del presente articolo, o procedure di gara più complesse.

b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi:

Nel caso di acquisti fuori MePA, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare un'offerta viene effettuata secondo quanto stabilito nell'art. 7 del presente regolamento. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

Qualora l'Istituzione Scolastica acquisisca beni o servizi sul MePA, la modalità di acquisto è quella della Richiesta di offerta (RdO) per cui le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul MePA richiedendo ai fornitori (nel numero minimo e individuati come sopra) delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente.

c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro: procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo inferiore a 350.000 euro, o quindici operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Art. 6-bis – Disciplina transitoria in applicazione delle norme di semplificazione*

In applicazione dell'art. 1 del Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 del Decreto-legge del 31/05/2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Istituzione scolastica procede all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. In tali casi l'Istituzione scolastica applica, in quanto, compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, lettera a), e dalle altre disposizioni del presente regolamento a questa connesse.

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In tali casi l'Istituzione scolastica applica, in quanto, compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, lettera b), e dalle altre disposizioni del presente regolamento a questa connesse.

Le modalità di affidamento di cui al presente articolo si applicano agli affidamenti per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 o altro successivo termine derivante da proroghe di legge.

Si intendono recepite nel presente Regolamento e sono integralmente applicate per il rispettivo periodo di vigenza le disposizioni normative citate al comma 1 del presente articolo, quelle contenute nell'art. 55, comma 1, lettera b) del Decreto-legge del 31/05/2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, in relazione alle misure da realizzare nell'ambito del PNRR, nonché le ulteriori disposizioni di semplificazione in deroga che dovessero sopravvenire.

* articolo inserito con delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 28 novembre 2022.

Art. 7 – Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato

L'Istituzione Scolastica può istituire, con Avviso Pubblico del dirigente scolastico pubblicato sul sito web istituzionale, elenchi dei fornitori per specifiche categorie di lavori, servizi e forniture, di seguito, per brevità, "categorie merceologiche".

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure di cui al precedente art. 6, lettere b) e c), l'Istituzione Scolastica utilizza preferibilmente gli elenchi dei fornitori per le categorie merceologiche d'interesse.

In mancanza di elenchi dei fornitori formalmente istituiti, vengono effettuate indagini di mercato mediante pubblicazione di avvisi pubblici per la presentazione di manifestazioni d'interesse.

La durata della pubblicazione degli avvisi per la presentazione di istanze di iscrizione negli elenchi dei fornitori o di manifestazioni di interesse è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

La fase dell'avviso pubblico non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di affidamento.

Nel caso in cui, sorta la necessità di utilizzo, nell'elenco fornitori dovesse risultare iscritto un numero di operatori insufficiente, si provvederà a ripubblicare l'Avviso sul sito istituzionale in evidenza al fine di una maggiore conoscibilità. In mancanza di nuove iscrizioni potranno essere invitati operatori che, in precedenza, abbiano operato per questa Istituzione Scolastica con esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. In mancanza verranno estratti dagli elenchi pubblici, anche elettronici, come quello presente sul MePa, o informali.

E' facoltà dell'Amministrazione di utilizzare gli elenchi dei fornitori anche nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art.36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come novellato dal D.Lgs. 56/2017. In tale ipotesi non è richiesto un numero minimo di operatori da individuare per l'invito alla presentazione dell'offerta.

L'avviso pubblico per l'istituzione di elenchi dei fornitori viene emanato dal dirigente scolastico per le categorie merceologiche dallo stesso opportunamente individuate.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Possono presentare domanda di iscrizione tutti gli operatori economici abilitati allo svolgimento delle attività oggetto dell'avviso che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che posseggano i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Nell'Avviso possono essere eventualmente stabilite le fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nelle stesse.

Gli elenchi, salvo diversa indicazione, non sono soggetti a termine di scadenza. Essi vengono periodicamente aggiornati, anche con le eventuali nuove iscrizioni e cancellazioni degli operatori. L'aggiornamento garantisce l'inserimento di nuove iscrizioni entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

La Ditta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituzione scolastica eventuali variazioni dei dati e dei requisiti. L'inadempienza di tale obbligo, oltre a poter comportare la cancellazione, potrà essere comunicata all'autorità giudiziaria competente qualora ve ne siano i presupposti.

La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Gli elenchi possono essere ricostituiti ex novo, anche riorganizzando la classificazione delle categorie, con pubblicazione di nuovi avvisi.

Art. 8 – Procedure di individuazione del contraente negli affidamenti sopra soglia

Nel caso acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 4 del presente regolamento, il Consiglio d'istituto delibera in ordine alla coerenza della stessa rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito.

Per l'individuazione del contraente si svolgono obbligatoriamente le procedure ordinarie:

1. aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016);
2. ristretta (art. 61 del D.Lgs. 50/2016);
3. negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara (artt. 62 e 63 D.Lgs. 50/2016);
4. dialogo competitivo (art. 64 del D.Lgs. 50/2016);
5. partenariato per l'innovazione (art. 65 del D.Lgs. 50/2016).

Art. 9 – Criteri di aggiudicazione della gara di affidamento

La determina a contrarre che preveda una gara di affidamento deve indicare il criterio di aggiudicazione della stessa.

La gara può essere aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure secondo il criterio del minor prezzo, sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Può essere utilizzato anche il criterio di cui all'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis, del D.Lgs. 50/2016, nel caso del criterio dell'OEPV, la stazione appaltante può stabilire un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, l'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

L'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che può - e non deve - essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'art. 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall'art. 148, comma 6, per quanto riguarda l'affidamento di appalti di lavori nel settore dei beni culturali.

Per servizi e forniture "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato" devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

I servizi e le forniture "caratterizzati da elevata ripetitività" soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV), ai sensi della norma generale di cui all'art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto - art. 50, comma 1, ult. per.), fatti salvi gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);

b) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel Codice di cui al D.Lgs. 50/2016, ipotesi speciali nelle quali è prescritto che l'aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in alcuni casi, si indicano ulteriori specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione. Tali ipotesi sono: a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1); b) partenariato per l'innovazione (art. 65, comma 4); c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni

sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall'art. 142, commi 5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall'ipotesi sub 95, comma 3, lett. a); d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell'art. 144, comma 1; e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell'art. 144, comma 6; f) finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 4; g) locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 187, comma 2; h) contratto di disponibilità, ai sensi dell'art. 188, comma 3; i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell'art. 195, comma 4;

Art. 10 – Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, disciplinata dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, è nominata dal RUP di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non è necessaria la costituzione di una commissione giudicatrice nel caso di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.

In base al quadro normativo attualmente vigente, l'individuazione dei componenti della commissione può essere effettuata nell'ambito del personale interno dell'Istituzione Scolastica dotato delle necessarie competenze nella valutazione qualitativa dell'oggetto dell'appalto. In mancanza, sulla base di quanto previsto dall'art. 44, comma 4, del D.I. 129/2018, il dirigente scolastico può incaricare degli esperti esterni nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, comma 2, lettera h) dello stesso D.I. 129/2018.

Nell'individuazione è sempre garantita l'assenza di incompatibilità e conflitti d'interesse.

Art. 11 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Si applica l'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 relativo ai casi di utilizzabilità della procedura negoziata senza previa pubblicazione nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. In particolare si evidenzia che tale procedura è applicabile:

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni indicate, come, ad esempio, l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- nella misura strettamente necessaria quando vi siano ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice e non imputabili alla stessa;
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Procedure di affidamento in forma associata e/o con accordi di rete

L'Istituzione Scolastica può espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o attraverso l'adesione a reti già esistenti aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili. E' possibile, altresì, l'individuazione della scuola capofila che assume funzioni di rappresentanza delle istituzioni scolastiche coinvolte e relative responsabilità.

Art. 13 – Procedure di affidamento nei progetti PON e POR

Nel caso di attività negoziale effettuata con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo Regionale o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Si intendono abrogate tutte le delibere, precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto, il cui contenuto sia novellato dal presente regolamento o, comunque, risulti con lo stesso incompatibile.

Art. 13 – Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 15 – Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Amministrazione Trasparente".

LA VICEPRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Luisa Palladino Paladino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimiliano Biagi